



3

» LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

6

» LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

8

» NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

10

» CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
E AFFITTO D'AZIENDA

12

» COMMERCIO ELETTRONICO: DIRETTO O INDIRETTO?

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del "Decreto Agosto" DL n. 104/2020 introduce una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, interessante opportunità per patrimonializzare le imprese ed ottenere importanti risparmi fiscali.

CHI PUÒ RIVALUTARE

- » **Società di capitali**, Cooperative e Società di Assicurazione;
- » **Società di Persone e Imprese individuali** anche in contabilità semplificata, ed **Enti non commerciali**;
- » **Altri soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia;

con esclusione dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

QUALI BENI SI POSSONO RIVALUTARE

- » **Beni materiali**: mobili e immobili, compresi i beni di costo inferiore a 516€;
- » **Beni immateriali**: brevetti, licenze, marchi e diritti simili, che siano giuridicamente tutelati;
- » **Partecipazioni in società controllate e collegate** iscritte tra le immobilizzazioni.

Sono compresi i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso. I beni devono essere presenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**. Non possono formare oggetto di rivalutazione l'avviamento e gli oneri pluriennali, i beni merce ed i beni monetari (crediti, ecc.). Non è necessario rivalutare l'intera categoria di cespiti: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

QUANTO COSTA LA RIVALUTAZIONE

È possibile scegliere se dare alla rivalutazione rilevanza esclusivamente civilistica, oppure anche fiscale. Nel primo caso la rivalutazione è gratuita, mentre nel secondo caso sui maggiori valori è dovuta **un'imposta sostitutiva del 3%**. Il pagamento deve essere eseguito in dichiarazione dei redditi (2021), oppure in tre rate annuali, anche mediante compensazione in F24.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

L'incremento di Patrimonio Netto a fronte dell'iscrizione dei maggiori valori è evidenziato già nel bilancio al 31.12.2020. Nel caso di rivalutazione con rilevanza anche fiscale, gli effetti decorrono:

- » per il calcolo degli ammortamenti, dal **2021**
- » per il calcolo delle plus o minusvalenze in caso di vendita del cespite rivalutato, dal **2024**.

La rivalutazione non assume rilievo ai fini del calcolo del super e iper-ammortamento. La contropartita dei maggiori valori iscritti è imputata a capitale o ad apposita riserva. La rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo consentito dalla legge, costituito dal maggiore tra il valore d'uso ed il valore di mercato del bene. La norma non richiede specifici elementi probativi del valore dei beni rivalutati, ma occorre valutare con attenzione l'opportunità di una perizia o di altro supporto probatorio.

QUANTO CONVIENE? ALCUNI ESEMPI PRATICI

ALFA Srl rivaluta un macchinario già completamente ammortizzato:

- » Costo storico € 200.000
- » Aliquota ammortamento 15%
- » Valore corrente € 100.000
- » Imposta sostitutiva € 3.000
- » Aumento del Patrimonio Netto in bilancio 2020 = € 97.000

A fronte del pagamento di una imposta sostitutiva di € 3.000 ALFA deduce complessivamente maggiori ammortamenti per € 100.000, con minori imposte dovute di € 27.900. In conclusione, ottiene un risparmio fiscale netto attualizzato pari ad € 24.676.

BETA Srl rivaluta un capannone industriale riscattato da leasing nel 2019, che prevede di vendere nel 2024:

- » Costo storico € 18.000 (valore di riscatto)
- » Aliquota ammortamento 3%
- » Valore corrente € 1.500.000
- » Imposta sostitutiva € 44.484
- » Aumento del Patrimonio Netto in bilancio 2020 = € 1.438.326

A fronte del pagamento di una imposta sostitutiva di € 44.484 BETA deduce complessivamente maggiori ammortamenti per € 139.741, inoltre realizza nel 2024 una minore plusvalenza tassabile

sulla vendita del capannone per € 1.343.068, con minori imposte dovute di € 413.703. In conclusione, ottiene un risparmio fiscale netto attualizzato pari € 352.932.

Il vantaggio si estende anche al versante contributivo dei soci iscritti all'INPS. Inoltre, per le società di persone, il risparmio fiscale può aumentare stante la progressività delle aliquote Irpef.

L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA

La rivalutazione con effetti fiscali produce una riserva di patrimonio netto "in sospensione d'imposta", che nel caso di distribuzione ai soci è tassabile in capo alla società. È possibile affrancarla versando **una ulteriore imposta sostitutiva del 10%**, con le medesime modalità previste per l'imposta di rivalutazione del 3%.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021: IL RIALLINEAMENTO

La legge di bilancio 2021 introduce la possibilità di «riallineare» i valori fiscali dei beni ai maggiori valori civilistici risultanti nel bilancio 2019. I casi più frequenti riguardano i disallineamenti generati da operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate in regime in neutralità fiscale.

Il riallineamento può essere effettuato su tutti i beni rivalutabili, oltre che sull'avviamento e sugli altri costi pluriennali, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.

A cura di Marco Nardini

LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI RIVALUTABILI

Con riferimento alle partecipazioni, sono rivalutabili le sole partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'**art. 2359** c.c. che rappresentano **immobilizzazioni finanziarie**.

La rivalutazione eseguita ai sensi dell'**art. 110** del DL 104/2020 riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (c.d. «bilancio di riferimento») e deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2020. Con riferimento alle partecipazioni di controllo e collegamento è stato sostenuto che la rivalutazione potrebbe interessare anche una sola frazione di azioni con le medesime caratteristiche (ad esempio solo una parte di partecipazioni di controllo detenute in una stessa società partecipata), purché - si ritiene - che tale pacchetto integri la condizione di controllo/collegamento prevista dall'art 2359 c.c.

LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

Sono considerate **società controllate**:

- » Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- » Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- » Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) sopra elencati si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

Sono considerate **società collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

PROFILI VALUTATIVI, CIVILISTICI E FISCALI

Se da un punto di vista contabile i bilanci rivalutati presentano una maggiore patrimonializzazione, per dare una valenza fiscale alla medesima operazione è necessario corrispondere un'imposta sostitutiva. Sotto il profilo strettamente fiscale, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritte in bilancio, è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 3%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Contabilmente il saldo attivo di rivalutazione va iscritto in bilancio in contropartita al maggior valore del bene rivalutato. In tal senso, è possibile procedere mediante l'incremento del valore del capitale sociale, ovvero mediante la costituzione di una riserva in sospensione d'imposta. Qualora si sia proceduto all'iscrizione in bilancio di un'apposita riserva di rivalutazione, il valore d'iscrizione è pari all'importo dell'attivo rivalutato al netto del valore dell'imposta sostitutiva. Nel valutare l'opportunità, occorre tener conto che, se l'operazione è finalizzata a ridurre le plusvalenze che emergono cedendo la partecipazione, occorre attendere sino al **1° gennaio 2024** perché i **maggiori valori** siano **riconosciuti**, e più in generale verificare se sussistono i requisiti previsti dall'**art. 87** del TUIR della PEX, e cioè se le **plusvalenze**, che emergono cedendo la partecipazione, concorrono alla **formazione del reddito** dei soggetti IRES nel limite del **5%**.

ESISTE UNA CONVENIENZA A RIVALUTARE?

La risposta a questa domanda è che non esiste una convenienza generalizzata, ma esiste la necessità di valutare caso per caso tale possibilità. Se ad esempio possediamo 200 azioni di *Beta Immobiliare S.p.A.* società controllata/collegata che costituiscono nel nostro bilancio un'immobilizzazione finanziaria ed intendiamo cederne la metà nel 2024 con presumibile realizzo di una plusvalenza (considerato che tra l'altro non esistono i requisiti per poter beneficiare della PEX) sarà possibile rivalutare solo il lotto di azioni che si intende cedere, pagando un'imposta sostitutiva del 3%, che consentirebbe di avvicinare il prezzo di vendita futuro del pacchetto azionario al costo rivalutato, riducendo di conseguenza la plusvalenza.

Quindi se il pacchetto di 200 azioni per un valore di acquisto di Euro 100.000, viene rivalutato del 40%, avendo programmato di venderne il 50% (ossia 50.000 euro), fino a concorrenza di 70.000 euro di prezzo di vendita delle azioni non si produrrà alcuna plusvalenza. Il costo della rivalutazione sarà pari al 3% di 20.000 euro, con un importo definitivo di euro 600. In sintesi, in un possibile contesto di perdite di bilancio, la rivalutazione potrebbe essere una soluzione all'impossibilità, più che alla scarsa volontà dei soci, di ricapitalizzare la società.

La rivalutazione può quindi offrire i seguenti vantaggi:

- » Incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile (già nel bilancio dell'esercizio 2020); in altri termini, gli effetti patrimoniali consistono nella possibilità di disporre di uno strumento tecnico e legale – di contrasto dei possibili effetti negativi della pandemia da Covid-19 nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 – atto a rafforzare la composizione del patrimonio netto;
- » Minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2024).

A cura di Lucrezia Iuliano

NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

COS'È LA "CRISI DI IMPRESA"

L'art.2 del decreto legislativo del 20/10/2020 lo definisce come **"squilibrio economico – finanziario"** che rende probabile l'insolvenza del debitore.

L'OBIETTIVO DEL NUOVO CODICE DELLA "CRISI DI IMPRESA"

Obiettivo primario del nuovo codice della crisi di impresa, che alla data odierna sembrerebbe entrare definitivamente in vigore dal primo settembre 2021, è quello di prevenire il più possibile **"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"**

La nuova procedura di allerta è una procedura extragiudiziale, il cui obiettivo è consentire l'emersione tempestiva della crisi dell'impresa, e la ricerca, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), istituito presso le Camere di commercio, di una soluzione extragiudiziale alla crisi, mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale.

LE RESPONSABILITÀ PER L'IMPRENDITORE

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già in vigore a partire dal 16 marzo 2019, ha avuto importanti ripercussioni sul ruolo degli amministratori, ed in particolare sulle loro responsabilità. Di fatti, il rinnovato art. 2086 del codice civile ha imposto in capo ad essi il dovere di adottare modelli organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi che possano minare la continuità dell'impresa, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

Siamo quindi di fronte a una estensione dell'obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche ai fini della prevenzione di una eventuale crisi d'impresa, e del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori, prevedendo tutta una serie di nuovi soggetti che posso intervenire e coadiuvare l'imprenditore nella gestione della situazione di crisi. Emerge quindi in tutta la sua chiarezza la nuova veste che l'imprenditore dovrà assumere: non solo guida dell'impresa, ma facilitatore all'interno di un sistema talmente efficiente da rilevare da sé eventuali problemi.

RISCHI E SANZIONI

Le sanzioni per chi viola il principio fondamentale di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di qualsiasi tipo di società (di persone, di capitali, cooperative e consortili) sono nella sussistenza o nell'aggravamento delle responsabilità civili e penali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo (sindaci) che non hanno ottemperato ai loro obblighi, oltre all'impossibilità o alla limitazione della possibilità di utilizzare le procedure premiali per evitare le procedure concorsuali.

LA PROCEDURA

Il legislatore della riforma individua alcuni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, coadiuvano l'imprenditore e lo supportano al fine di risolvere lo stato di crisi momentaneo.

Tali soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione vengono definiti dal Codice della Crisi "soggetti qualificati" e possono essere suddivisi in due categorie:

» Attività di controllo

La prima comprende coloro che sono chiamati dalla legge a svolgere un'attività di controllo sugli organi di amministrazione della società (collegio sindacale e sindaco unico), ovvero un'attività di revisione legale dei conti (revisore o società di revisione). I soggetti in questione devono allertare l'impresa laddove la stessa superi alcuni parametri di allerta individuati dal CNDCEC, fermo restando l'obbligo di vigilanza anche sull'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società.

» I creditori

La seconda comprende alcuni creditori pubblici qualificati esterni all'impresa i: **l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Agente della riscossione**. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate deve attivare la procedura di allerta quando l'impresa non procede al versamento dell'Iva periodica (quale tipico comportamento all'emersione delle prime difficoltà finanziarie) in misura superiore ad una percentuale variabile del volume d'affari in funzione delle dimensioni dell'impresa stessa. È bene osservare che la mancata attivazione della procedura di allerta da parte dei predetti creditori comporta specifiche misure sanzionatorie per gli stessi.

COSA FARE PER ESSERE COMPLIANCE

L'imprenditore deve dotare l'impresa di un assetto organizzativo contabile e amministrativo adeguato alla propria realtà aziendale e dotarsi di un meccanismo di allerta che presuppone il riconoscimento di uno stato di crisi basandosi su elementi oggettivi, come possono essere i dati contabili e alcuni indici di bilancio, i quali possono consentire di dichiarare l'esistenza di una situazione di difficoltà aziendale. È bene osservare che, se a seguito della segnalazione di allerta da parte dell'organo di controllo, ovvero dei creditori pubblici qualificati, l'imprenditore non rimedia allo stato di crisi, i soggetti in questione devono inviare la segnalazione all'OCRI (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio), il quale prenderà in "carico" l'impresa, accompagnandola verso la soluzione più adeguata a superare lo stato di crisi.

A cura di Matteo Petrella

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

L'importante misura agevolativa, istituita con il Decreto Rilancio allo scopo di aiutare i soggetti economici a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è stata oggetto, durante i mesi, di proroghe ed estensioni. L'ultimo aggiornamento è stato apportato dalla Legge di Bilancio 2021, che ha aggiunto tra i destinatari del credito di imposta, alle già previste "imprese turistico-ricettive", "le agenzie di viaggio e i tour operator", prolungando la scadenza del 31 dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla collocazione geografica dei soggetti economici.

REQUISITI DI ACCESSO

- » Codice attività prevalente negli ambiti sopra citati
- » Per ciascuno dei mesi di riferimento, calo del fatturato di almeno il 50% nel confronto con il corrispondente mese dell'anno precedente
- » Versamento del canone (condizione sospensiva per l'utilizzo o la cessione del credito)

AMMONTARE DI CREDITO RICONOSCIUTA

- » **Contratto di locazione:** 60% dell'importo del canone
- » **Contratto di servizi a prestazioni complesse (locazione+servizi aggiuntivi):** 30% dell'importo del canone
- » **Contratto di affitto d'azienda:**
 - per agenzie di viaggio e tour operator: 30% dell'importo del canone
 - per strutture turistico ricettive: 50% dell'importo del canone

MODALITÀ DI UTILIZZO

- » Compensazione tramite modello F24
- » Nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno di sostenimento della spesa
- » Cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi intermediari finanziari ed istituti di credito e locatore

Nel caso di cessione del credito al locatore, il locatario dovrà necessariamente corrispondere la differenza tra credito ceduto e canone previsto. Per gli altri soggetti economici per i quali non è stata prevista la proroga del beneficio, ma che hanno i requisiti per l'anno 2020, resta confermato per i

solli mesi che vanno da marzo a giugno e da ottobre a dicembre, con la possibilità di poter procedere alla comunicazione della cessione del credito entro la scadenza confermata del 31 dicembre 2021. Nell'ambito del trasferimento del credito è previsto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione entro l'anno in cui è accettata la cessione, ovvero utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno di accettazione.

NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento, ha introdotto l'aggiornamento del nuovo modello di comunicazione della cessione del credito di imposta, disponibile, insieme alle relative istruzioni, a partire dal 15 febbraio. Per effettuare la comunicazione, sarà possibile avvalersi della procedura all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate; è possibile effettuare la comunicazione anche tramite intermediari. Oltre alla cessione del credito di imposta locazioni, può essere ancora ceduto il credito botteghe e negozi che era previsto per il solo mese di marzo 2020.

I dati da inserire sono:

- » tipologia di contratto
- » anno
- » credito spettante per i diversi mesi
- » totale del credito maturato
- » importo del credito ceduto, in quanto la cessione può essere parziale
- » estremi di registrazione dei contratti
- » dati del soggetto cessionario, che può essere più di uno fino ad un massimo di dieci

Previa accettazione da parte dei cessionari, i crediti di imposta ceduti potranno essere utilizzati con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, senza limiti di importo. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. Anche in questo caso, il successivo cessionario utilizzerà gli importi secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, sempre previa accettazione. È importante ricordare che la quota dei crediti d'imposta ceduti non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

CONTROLLI

In riferimento ai controlli relativamente al corretto utilizzo del credito, resta in capo al beneficiario originario, il locatario, la responsabilità dell'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione e la corretta determinazione dell'ammontare del credito. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario. I cessionari sono comunque responsabili dell'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

A cura di Caterina Francomano

COMMERCIO ELETTRONICO: DIRETTO O INDIRECTO?

Gli effetti dell'emergenza Corona Virus, il lockdown ed il blocco delle vendite al dettaglio di merci ritenute non essenziali hanno fatto impazzire il web con una straordinaria crescita dei volumi delle transazioni online anche di beni e servizi. Il lockdown ha fatto, quindi, riscoprire, per ovvie ragioni, l'e-commerce ed il persistente interesse sia dei consumatori sia degli operatori commerciali fa pensare che il successo delle vendite a distanza di questi ultimi mesi proseguirà anche nel prossimo futuro. Infatti, chi nutreva, fino ad oggi, perplessità in merito a questa modalità di esecuzione delle vendite e degli acquisti, ha trovato in questa situazione emergenziale lo stimolo per rivalutare le proprie strategie commerciali. Spesso però non si hanno ben presente le implicazioni giuridiche e fiscali che comporta questa tipologia di commercio soprattutto in questo periodo in cui tale settore è caratterizzato da molteplici novità.

Ma andiamo per gradi, cosa si intende per e-commerce? Ai fini fiscali di cosa si tratta? L'e-commerce comprende varie forme di vendita di beni e servizi effettuato tramite l'utilizzo di mezzi elettronici e varia a seconda:

- » Delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della transazione (commercio elettronico diretto ed indiretto);
- » Dei soggetti che partecipano alla transazione (B2B e B2C);

Ai fini fiscali, a seconda della modalità di consegna dei prodotti commercializzati, occorre distinguere tra:

- » **Commercio elettronico diretto**, costituito dalla vendita di beni virtuali o servizi scaricati telematicamente nelle quali sia la cessione sia la consegna del bene avviene per via telematica. Tale tipologia di commercio elettronico è definita con il termine di "e-commerce";
- » **Commercio elettronico indiretto**, consistente in operazioni di cessione di veri e propri beni materiali, spediti tramite i canali fisici tradizionali a seguito di contratti conclusi in via telematica. In questo caso esiste analogia con la c.d. "vendita per corrispondenza", ma la forma elettronica permette di espandere i canali e le vendite.

Come noto, a seguito del recepimento della direttiva UE n. 2017/2455, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2021 sono state introdotte nell'ordinamento italiano novità rispettivamente in materia di iva nel commercio elettronico diretto e nel commercio elettronico indiretto.

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto, la normativa ha previsto:

- » L'introduzione di una soglia pari a 10.000 euro annui (al netto dell'iva) al di sotto della quale i prestatori che pongono in essere operazioni B2C con soggetti di altri paesi UE applicano l'iva nel paese membro in cui sono stabiliti e non, come accadeva fino al 31.12.2018, nel paese di residenza del consumatore privato. Se nel corso di un anno civile tale soglia viene superata, si applica, a partire da tale data, l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di residenza del privato consumatore. In questo modo si è avuta la possibilità di snellire tutte

le procedure che fino a quel momento andavano attuate, tra cui l'obbligo di identificarsi direttamente ai fini IVA nei singoli Paesi UE di consumo;

- » Novità relative alle operazioni per le quali il prestatore si sia avvalso dell'opzione MOSS (Mini One Stop Shop - regime di tassazione opzionale che permette al prestatore di trasmettere telematicamente le dichiarazioni iva trimestrali ed i versamenti esclusivamente nel proprio stato membro di identificazione) in quanto tali operazioni seguiranno le regole di fatturazione previste dallo stato membro di identificazione del prestatore e non nel Paese dove è domiciliato il privato consumatore.

Nei rapporti B2B invece nulla è cambiato ed il commercio elettronico diretto segue, ai fini della territorialità IVA, le regole ordinarie previste dall'artt. 7-ter del DPR 633/1972.

Relativamente alle operazioni di commercio indiretto B2C, a decorrere dal 1° luglio 2021 le stesse saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni. Le principali novità riguardano:

- » L'eliminazione delle soglie attualmente previste nei singoli Paesi UE che variano da 35.000 a 100.000 euro;
- » Fino alla soglia di 10.000 euro, così come per il commercio elettronico diretto, l'applicazione dell'iva del paese in cui è stabilito il cedente soggetto passivo IVA. Superata tale soglia si applicherà il criterio di imposizione basato sul luogo di destino del bene;
- » La rimozione della franchigia iva sulle importazioni di modico valore: le spedizioni con prodotti di valore inferiore o uguale a 150 € non saranno più soggette al prelievo iva in dogana; di conseguenza il cedente extra UE dovrà munirsi di partita iva comunitaria che fungerà da intermediario, il quale sarà soggetto UE responsabile per il soddisfacimento degli adempimenti previsti in materia di iva;
- » Introduzione della responsabilità iva dei marketplace. Quando un operatore, attraverso l'utilizzo di un marketplace, attua vendite di beni importati Extra-UE di valore uguale o inferiore a 150€, tale operatore sarà considerato quale cedente del bene ai fini iva ed il marketplace sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti iva.

Così come per il commercio elettronico diretto, anche per quello indiretto, nulla cambia nei rapporti B2B.

A cura di Giulia Rijillo e Francesco Esposito



Milano

Via Borromei, 2

Torino

Corso Matteotti, 42

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Magliana, 65/R

Via Nomentana, 935

Bologna

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

Perugia

Viale Centova, 6

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Padova

Via Giacinto Andrea Longhin, 103

Ferrara

Via Darsena, 67

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Cesano Boscone (MI)

Via R. Sanzio, 5

Bollate (MI)

Via Giovanni Pascoli, 10

Brendola (VI)

Piazzetta Risorgive, 21

Umbertide (PG)

Via della Vignola, 5

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it